

Cooperativa : nuova aliquota iva 5%

Al via dal 2016, con la legge di stabilità 2016, la nuova aliquota iva al 5% che si affiancherà a quelle del 4%, 10% e 22%. Analisi operativa e normativa

L'aliquota **iva al 5%** voluta dalla Legge di stabilità 2016 debutta dal 2016 ed è relative alle prestazioni rese dalle **Cooperative sociali** di tipo socio-sanitarie, assistenziali ed educative se rese dalle stesse ai consorzi di appartenenza , in appalto o convenzione, o a favore di determinate categorie deboli quali :anziani e inabili, minori, tossicodipendenti. Quella dell'Iva al 5% non è l'unica novità introdotta dal 2016.

Le Cooperative sociali infatti non potranno più optare per il regime di esenzione Iva per le prestazioni rese «**in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni**». Questo sarà il regime naturale laddove svolgano i servizi direttamente. Infine per le cooperative non sociali e non onlus è previsto il passaggio dall'applicazione dell'Iva dal 4% all'iva al 22%, e questo sia sia per le prestazioni svolte direttamente che in appalto.

La nuova aliquota iva al 5%

La disposizione del Ddl prevede l'abrogazione dell'Iva del 4% applicata sulle prestazioni rese da tutte le cooperative, non solo sociali e loro consorzi aventi natura socio-sanitaria, assistenziale ed educative dirette che indirette.

Unicamente per le cooperative sociali è prevista però l'applicazione della nuova aliquota iva al 5%.

Questa trova applicazione sulle prestazioni sopra menzionate (indicate all'articolo 10, primo comma, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter del Dpr 633/1972) laddove siano rese ai soggetti indicati nel numero 27-ter.

Restando escluse dall'applicazione della nuova aliquota, le altre coop per tali prestazioni rese indirettamente (in esecuzione di contratti di appalto e convenzione) dovranno applicare sempre l'aliquota al 22% a meno che non si tratti di un'operazione oggettivamente esente per l'articolo 10 del Dpr 633/1972.

Iva al 5% e le ulteriori novità: la decorrenza

Ad introdurre tutte queste novità è l'articolo 1, comma 546 del Ddl di Stabilità 2016 che prevede la sua applicazione unicamente **«alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati»** dal 1° gennaio 2016.

La decorrenza quindi è legata allo stato del contratto al 1° gennaio 2016.

Laddove a partire da tale data i contratti siano stipulati, rinnovati o prorogati, **troverà applicazione l'iva al 5% o il divieto dell'opzione per l'esenzione.**

Per i contratti in essere al 1 gennaio 2016, perchè stipulati, rinnovati o prorogati a data antecedente, e relativi a questo tipo di prestazioni rese da cooperative sociali nonchè consorzi, resterà **«alternativamente applicabile l'aliquota agevolata del 4% ovvero il regime di esenzione»** ([risoluzione 13 dicembre 2013, n. 93/E](#)).

Stesse regole valide anche per le ulteriori novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 circa l'aumento dell'Iva dal 4% al 22% per le cooperative non sociali e non onlus.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a

sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la [nostra pagina facebook ai tuoi preferiti](#) ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto